

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "La Volpe e La Gru APS"

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 36/2021 e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'associazione denominata "La Volpe e La Gru - Associazione di Promozione Sociale", in forma abbreviata "La Volpe e La Gru APS". L'associazione ha sede legale in Camaiore (LU) e ha durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'associazione potrà svolgere attività anche in altre sedi, spazi pubblici, aree all'aperto o locali messi a disposizione da enti pubblici o privati.

L'associazione è retta oltre che dal presente statuto anche da regolamenti che preciseranno il comportamento da tenere per le attività da svolgere

Art. 2 - Natura giuridica

L'associazione:

- è ente del Terzo Settore ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- è senza scopo di lucro;
- persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Art. 3 - Scopi e finalità

L'associazione ha come scopo principale la promozione della salute, del benessere psicofisico e della crescita personale attraverso la cultura e la filosofia orientale.

L'Associazione persegue le dette finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attraverso corsi e percorsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo. di Qi Gong, Yoga, Kung Fu non agonistico, ginnastica per la terza età, ginnastica energetica e discipline affini, nonché attività formative rivolte a insegnanti e operatori olistici;

Aut. Daniele

Manuela Moriconi

Aut. [firma]



- lettera h) interventi e servizi sociali volti a promuovere il benessere psico-fisico e la qualità della vita, in particolare tramite attività motorie dolci, discipline orientali di riequilibrio energetico e attività di sostegno per anziani o soggetti in condizione di fragilità;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, comprese manifestazioni, eventi, feste, seminari e attività editoriali finalizzate alla diffusione della cultura orientale e del benessere;
- lettera k) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche non agonistiche, con particolare riferimento alle arti marziali tradizionali e alle discipline orientali praticate come forma di benessere e crescita personale.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- attività culturali e formative oltreché viaggi studio legate alla filosofia orientale;
- trattamenti per il benessere, trattamenti bioenergetici, trattamenti olistici, Thai massage e discipline affini;
- seminari, corsi di gruppo e lezioni individuali, di Qi Gong, Kung-fu, arti marziali, Yoga, ginnastica energetica dolce, ginnastica per la terza età e pratiche di benessere non agonistiche.

Art. 4 - Attività secondarie e strumentali

L'associazione potrà inoltre svolgere, ulteriori attività secondarie strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore e secondo quanto previsto dal DM 107/2021. Tali attività si caratterizzeranno per la promozione della salute e del benessere in ambienti naturali, attività all'aperto e in spazi pubblici, finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e all'armonia tra uomo e natura; per solidarietà e sostegno a persone svantaggiate mediante la promozione di attività gratuite o agevolate, trattamenti olistici e corsi di benessere; per la promozione e tutela dei diritti civili e sociali, con particolare attenzione al diritto al benessere, alla salute naturale e alla crescita armonica della persona. Queste attività saranno successivamente individuate dal Consiglio direttivo.

Art. 5 - Associati

Possono essere associati tutte le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'associazione. L'iscrizione comporta il versamento della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Per la procedura di ammissione si fa riferimento all'art. 23 del Codice del terzo settore.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica nel caso in cui l'associato non paghi la quota associativa nel termine di 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio corrispondente con l'anno solare oppure esclusione, decisa dal Consiglio direttivo, nel caso in cui l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

Aut. G. Daniele

Manuela Moriconi

Aut. G.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo compreso il diritto di voto in assemblea.

Art. 6 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti; ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 7 - lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Roberto Scialò

Renzo Horio
Audrey



In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 8 - Risorse economiche

Le entrate dell'associazione derivano da:

- quote associative annuali;
- contributi dei soci per la partecipazione ad attività associative e corsi organizzati direttamente dall'associazione;
- contributi da operatori professionisti o da volontari, per l'uso degli spazi e dei servizi per attività rivolte ai soci;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- contributi di enti pubblici e privati;
- proventi derivanti da attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale

Art. 9 - Divieto di distribuzione degli utili e patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 10 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. eventuale Organo di Controllo e Revisore legale, se obbligatori per legge.

Art. 11 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano, composta da tutti gli associati in regola con la quota sociale e iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Roberto Neri

Flaminio Neri

Giuseppe Neri

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca dei componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo e del revisore dei conti se nominati
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e decide a maggioranza dei presenti.

Per modificare lo Statuto e per deliberare la fusione, trasformazione e scissione dell'associazione occorre la presenza di almeno la metà degli associati in proprio o per delega e il voto dei $\frac{3}{4}$ dei presenti

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.12 - Soci minorenni

Possono essere ammessi come soci dell'associazione anche i minori di età. L'ammissione del socio minorenne è richiesta e sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale.

Il socio minorenne ha diritto di partecipare a tutte le attività sociali, culturali, sportive e ricreative promosse dall'associazione,

In assemblea i soci minorenni votano attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o la tutela.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea e sono rieleggibili.

Adolfo Sciale

Renzo Rorici
Adolfo

Ha la responsabilità gestionale e organizzativa dell'associazione e dura in carica 5 anni.

Sia il Presidente che il Vicepresidente, con autorizzazione del direttivo, hanno la delega per rapportarsi con enti terzi, come Agenzia delle entrate, Uffici comunali, Banche e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la convocazione ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri e può essere rieletto.

Art. 15- Organo di controllo e revisore dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel

Aut. di Daniele *Manuela Bonica*
Aut. di

caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 - Patrimonio e bilancio

L'associazione redige annualmente il bilancio di esercizio relativo all'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 17 - Affiliazione

L'Associazione può affiliarsi o aderire, qualora ritenuto utile al perseguimento delle proprie finalità statutarie, a enti, federazioni, reti associative, organismi di rappresentanza o coordinamento, nonché ad organismi sportivi riconosciuti dagli enti competenti, nazionali o internazionali.

L'affiliazione, l'adesione o il recesso da tali organismi sono deliberati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni del presente Statuto.

Art. 18 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Roberto Nobile

Manuela Ronconi

Roberto



Art. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente

Manuela Moriconi

Manuela Moriconi

Il Segretario

Daniele Andolfi

Daniele Andolfi

Il Vicesegretario

Andrea Andolfi

Andrea Andolfi

